



Comunicazione UFRC 1/11

25 ottobre 2011

Informazioni concernenti la prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

1. Art. 110 ORC¹

Dalla modifica dell'ordinanza sul registro di commercio (2008), le persone fisiche autorizzate a rappresentare un ente giuridico, iscritte alla sede principale, non lo sono nuovamente per le succursali.

La formulazione dell'art. 110 cpv. 1 lett. e ORC corrisponde a quella degli articoli 38 lett. f, 41 cpv. 1 lett. g e cpv. 2 lett. i, 45 cpv. 1 lett. o, 68 cpv. 1 lett. o, 73 cpv. 1 lett. q, 87 cpv. 1 lett. l, 92 lett. l e 95 cpv. 1 lett. j, 99 lett. k, 101 cpv. 1 lett. l, 104 lett. l e 107 lett. l; questi ultimi non contengono nessuna menzione riguardo la funzione delle persone autorizzate a rappresentare un ente giuridico. L'iscrizione della funzione è regolata indipendentemente dalla forma giuridica all'art. 119 cpv. 1 lett. g ORC. Secondo detta prescrizione, le persone fisiche iscritte per le succursali conformemente all'art. 110 cpv. 1 lett. e ORC possono richiedere l'iscrizione di una funzione specifica per la succursale.

Né la legge, né l'ordinanza prevedono delle regole specifiche concernenti l'iscrizione per le succursali. Per maggiore chiarezza, occorre tuttavia impedire le denominazioni troppo diverse per quanto riguarda le funzioni svolte in una succursale e *de lege lata* autorizzare solo quelle di "capo della succursale", direttore della succursale" o "gerente della succursale".

2. Art. 114 ORC

Secondo l'art. 114 cpv. 1 lett. f ORC, le persone autorizzate a rappresentare una succursale svizzera di un ente giuridico con sede all'estero sono iscritte nel registro di commercio.

La Comunicazione 1/10 del 27 ottobre 2010 (cifra 5 p. 2 s.) indica che solo funzioni specifiche come "direttore della succursale" o "capo della succursale" sono menzionate, in modo che le funzioni iscritte alla sede dell'ente giuridico all'estero non debbano essere riprese per la succursale svizzera.

¹

Ordinanza sul registro di commercio del 17 ottobre 2007 (ORC; RS 221.411).

E anche ammissibile iscrivere la funzione di "gerente della succursale" come per le succursali d'enti giuridici con sede in Svizzera (cfr. sopra cifra 1).

3. Art. 628 cpv. 2 CO²

Nel diritto societario, per definizione, l'assunzione di beni implica sempre un patrimonio "positivo". Una "assunzione di beni con eccedenza di passivi" non può essere considerata come una ripresa di beni, anche se questi contengono riserve occulte.

Dette riserve non possono semplicemente essere «attivate» tramite l'aggiunta di un valore d'acquisto senza che sussistano preliminarmente tutte le condizioni per una rivalutazione ai sensi dell'art. 670 CO. Un tale processo sarebbe una violazione del principio di realizzabilità, determinante per la presentazione dei conti.

4. Art. 653 cpv. 1 CO

L'art. 653 cpv. 1 CO non menziona l'azionista tra i beneficiari di un aumento di capitale condizionale, anche se questa possibilità corrisponde a una necessità nella prassi. Molte società hanno distribuito opzioni-azionisti (opzioni gratuite), che permettono agli azionisti di acquisire in futuro nuove azioni a condizioni determinate in precedenza. Altre società danno ai loro azionisti la possibilità di acquistare nuove azioni invece di ricevere i dividendi (dividendi opzionali). Nonostante la formulazione restrittiva della legge, la dottrina a grande maggioranza ritiene ammissibile l'uso del capitale condizionale a favore degli azionisti.³

5. Art. 735 CO

I requisiti per una riduzione di capitale dichiarativa, ai sensi dell'art 735 CO, non sono soddisfatti in assenza di un'eccedenza passiva risultante da perdite, cioè quando il bilancio contiene ancora riserve.

Il bilancio è in disavanzo quando l'importo effettivo della perdita registrata non è più coperto dalle riserve aperte. Secondo DTF 76 I 166 c. 3, la relazione del revisore deve confermare che le condizioni per una riduzione semplificata del capitale ai sensi dell'art. 735 CO sono soddisfatte, in particolare l'esistenza di un saldo negativo. Una società quindi non ha un deficit giuridicamente rilevante, se le riserve aperte superano il riporto delle perdite. Ciò esclude una riduzione del capitale azionario ai sensi dell'art. 735 CO.⁴

6. Art. 814 CO

Per le Sagl vale il principio secondo il quale almeno un gerente deve essere autorizzato a rappresentare la società (art. 814 cpv. 4, combinato con 718 cpv. 3 CO). Questa disposizione mira a garantire che l'organo superiore di direzione o di amministrazione sia in grado di agire.

Nel caso in cui la società a garanzia limitata abbia un solo gerente, esso dovrà imperativamente avere un potere di rappresentanza individuale. Le prescrizioni legali non sono soddisfatte se l'unico gerente ha la facoltà di firmare collettivamente con un direttore, con un procuratore o con un'altra persona autorizzata a rappresentare la società. In presenza di più persone incaricate della gestione con diritto di firma collettiva a due, almeno due di esse dovranno essere gerenti.

² Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: diritto delle obbligazioni; CO; RS 220).

³ Cfr. ISLER/ZINDEL, BaslerKommentar, CO II, terza edizione, Basilea 2008, ad art. 653 n.17 seg.; FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 52 n. 330 seg.; Messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del diritto della società anonima, pag. 1465 seg.

⁴ Cfr. KÜNG, BaslerKommentar, CO II, terza edizione, Basilea 2008, ad art. 735 n. 4 segg.; BÜRGI, Zürcher Kommentar 1969, vol. V5b/2; ad art. 735 n. 6.

7. Art. 70 cpv. 1 LFus⁵

Secondo l'art. 70 cpv.1 LFus, il contratto di trasferimento è concluso dagli organi superiori di direzione o di amministrazione dei soggetti giuridici partecipanti al trasferimento di patrimonio. Questa disposizione è di natura imperativa, perché tale competenza fa parte delle attribuzioni non trasferibili e inalienabili dell'organo superiore di direzione o di amministrazione.⁶

La conclusione del contratto deve essere distinta dalla firma: il contratto può essere firmato da ogni persona autorizzata a rappresentare l'ente giuridico sulla base dell'iscrizione nel registro di commercio.⁷ Le persone che firmano non devono essere membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione. Qualora mancassero le firme di tutti i membri un documento giustificativo secondo il quale l'organo superiore di direzione o di amministrazione ha approvato il contratto (per esempio verbale con delibera) sarà presentato all'ufficio del registro di commercio.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin

⁵ Legge federale del 13 giugno 2000 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus, RS 221.301).

⁶ Messaggio del 13 giugno 2000 a sostegno di una legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio, FF 2000 3765, 3881 in combinato con 3830 s.

⁷ Messaggio concernente la legge sulla fusione. 4114, in combinato con 4061. Cfr. anche LUKAS GLANZMANN, Umstrukturierungen, Eine systematische Darstellung des schweizerischen Fusionsgesetzes, edizione 2, Berna 2008, n. 283 segg.